**Atto giudiziario in materia penale**

Tra gli anni 2000 e 2012 Tizio e Caia intrattenevano una relazione *more uxorio*, dalla quale, nell'anno 2003, nasceva la figlia Caietta.

A seguito della disgregazione del nucleo familiare, Tizio e Caia si accordavano, informalmente, affinché Caietta continuasse a vivere insieme alla madre: Tizio, dal canto suo, avrebbe versato una somma pari ad Euro 400 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della minore.

I profili economici del predetto accordo non venivano, di fatto, mai rispettati: dopo aver effettuato alcune dazioni saltuarie, a partire dall'anno 2014 Tizio cessava di corrispondere qualsivoglia contributo al mantenimento della figlia minore Caietta.

Dopo svariati solleciti, Caia decideva di presentare denuncia, nei confronti di Tizio, per il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2), c.p.

In seno alla *notitia criminis*, Caia riferiva che, a causa della condotta del proprio ex compagno, per fare fronte alle necessità della minore Caietta, era costretta ad attingere, oramai periodicamente, dalla pensione di vecchiaia della madre Sempronia, con loro convivente dopo la rottura del rapporto paraconiugale, nonché, talvolta, a ricorrere all'aiuto del di lei fratello Mevio.

La denunciante enumerava, altresì, le imprese presso cui l'ex compagno - di professione saldatore - era solito prestare la propria opera.

Escusso in sede d'interrogatorio, Tizio ascriveva il proprio inadempimento ad una transeunte difficoltà economica.

Il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione, adducendo a sostegno della propria scelta tanto le ragioni fornite da Tizio in sua difesa, quanto la carenza di un effettivo stato di bisogno in capo alla minore Caietta.

Ricevuto l'avviso *ex* art. 408, comma 2, c.p.p., Caia decideva di recarsi presso un avvocato: assunte le vesti del predetto legale, il candidato rediga l'atto ritenuto più appropriato.